



**CONAF**  
**Consiglio dell'Ordine Nazionale**  
**dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Regolamento 2/2013 - Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

Consiglio dell'Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Via Po, 22  
00198 Roma  
[www.conaf.it](http://www.conaf.it)  
[protocollo@conafpec.it](mailto:protocollo@conafpec.it)  
[serviziogreteria@conaf.it](mailto:serviziogreteria@conaf.it)

[Approvato con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013](#)

## IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Visto il Regio Decreto n. 2248 del 25-11-1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie, Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22-01-1930;

Visto il Decreto Legislativo 23-11-1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali.

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.17 del 21-1-1976);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990);

Vista la Legge 10 febbraio 1992, n. 152, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.45 del 24-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 40);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 -Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.187 del 9-7-1981);

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30-6-1999);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212);

Visto il D.l.gs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26-8-2005);

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75);

Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011);

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012);

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013);

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera n. 288 nella seduta del 21 novembre 2012;

Visto il Regolamento Generale del CONAF approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del CONAF con delibera di Consiglio n. 4 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Codice deontologico approvato dal CONAF in data 30 novembre 2006;

**Ritenuta** l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

**Adotta** Il seguente Regolamento

## INDICE

ART. 1 -	DEFINIZIONI .....	6
ART. 2 -	NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE .....	7
ART. 3 -	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 4 -	PRINCIPI .....	8
ART. 5 -	FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE.....	9
ART. 6 -	LEGALITÀ.....	9
ART. 7 -	INDIPENDENZA , AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ.....	10
ART. 8 -	PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE .....	10
ART. 9 -	RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	11
ART. 10 -	DECORO .....	11
ART. 11 -	RISERBO .....	12
ART. 12 -	CAPACITÀ PROFESSIONALE .....	12
ART. 13 -	FORMAZIONE CONTINUA .....	12
ART. 14 -	TRASPARENZA .....	13
ART. 15 -	UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE .....	14
ART. 16 -	DILIGENZA.....	14
ART. 17 -	ACCETTAZIONE DELL'INCARICO .....	15
ART. 18 -	ESECUZIONE DELL'INCARICO .....	15
ART. 19 -	CESSAZIONE DELL'INCARICO .....	16
ART. 20 -	COMPENSO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE .....	16

ART. 21 -	TIMBRO E FIRMA DIGITALE .....	17
ART. 22 -	RAPPORTI TRA COLLEGHI .....	17
ART. 23 -	RISPETTO DEI COLLEGHI .....	18
ART. 24 -	PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE .....	18
ART. 25 -	CONCORRENZA LEALE .....	18
ART. 26 -	RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI .....	19
ART. 27 -	SUBENTRO AD UN COLLEGA.....	19
ART. 28 -	COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE .....	20
ART. 29 -	SVOLGIMENTO DEL MANDATO .....	20
ART. 30 -	INCOMPATIBILITÀ .....	21
ART. 31 -	RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI.....	22
ART. 32 -	RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI .....	23
ART. 33 -	RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI .....	23
ART. 34 -	RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI .....	24
ART. 35 -	PUBBLICITÀ INFORMATIVA .....	24
ART. 36 -	FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE .....	25
ART. 37 -	APPLICAZIONE DELLE NORME .....	25
ART. 38 -	POTESTÀ DISCIPLINARE .....	26
ART. 39 -	VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE.....	26
ART. 40 -	OBBLIGO DI VIGILANZA .....	26
ART. 41 -	VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE.....	27

## SEZIONE I - DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio**: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**: i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; **le società tra professionisti** di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;
- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- l) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- m) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- n) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- o) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- p) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile
- q) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;

## ART. 2 - NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

1. Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale

### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.
2. L'inosservanza delle presenti norme costituisce infrazione deontologica ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.
3. Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.

### **ART. 4 - PRINCIPI**

1. Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi :
  - concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
  - perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle migliori tecniche disponibili;
  - promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
  - garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale;
  - garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
  - promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;



- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE**

1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

#### **SEZIONE II - DOVERI GENERALI**

#### **ART. 6 - LEGALITÀ**

1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.

#### **ART. 7 - INDIPENDENZA , AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ**

1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico.
2. L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni.

#### **ART. 8 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità.
2. L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere.
3. Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo.

## **ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA <sup>1</sup>**

1. L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.
2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

## **ART. 10 - DECORO**

1. L'iscritto all'Albo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e ciò anche al di fuori dell'esercizio della professione.

---

<sup>1</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 5 - Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

## **ART. 11 - RISERBO <sup>2</sup>**

1. L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
2. L'obbligo di cui sopra si estende a collaboratori ed ausiliari e soci. Il mancato rispetto del riserbo da parte di questi costituisce illecito disciplinare per il professionista che non abbia mantenuto il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

## **ART. 12 - CAPACITÀ PROFESSIONALE**

1. L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento.

## **ART. 13 - FORMAZIONE CONTINUA <sup>3</sup>**

1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

---

<sup>2</sup> LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )

Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

comma 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. (Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate).

<sup>3</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 7 - Formazione continua

3. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

#### **ART. 14 - TRASPARENZA <sup>4</sup>**

1. Al fine di garantire la trasparenza contrattuale, l'informativa al cliente deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale ed evitando il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo.

---

<sup>4</sup> Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18 )

Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

comma 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

## **ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE <sup>5</sup>**

1. Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
2. La società professionale iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito.

## **ART. 16 - DILIGENZA**

1. L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la cura, lo studio e gli approfondimenti necessari.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce violazione deontologica.

---

<sup>5</sup> Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013 )

Art. 4 - Obblighi di informazione

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
  - a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
  - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

## SEZIONE III - COMPORAMENTI

### ART. 17 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO <sup>5</sup>

1. L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente indicando, nel caso di società professionali, il soggetto che assumerà la responsabilità professionale nello svolgimento.

### ART. 18 - ESECUZIONE DELL'INCARICO <sup>6</sup>

1. L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.
2. Nell'anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.
3. L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

---

<sup>6</sup> Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013 )

Art. 5 - Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.
2. E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

## **ART. 19 - CESSAZIONE DELL'INCARICO <sup>7</sup>**

1. L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
2. Quando per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

## **ART. 20 - COMPENSO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE <sup>8</sup>**

1. Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento del relativo incarico.
2. A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

---

<sup>7</sup> Codice Civile - Art 2237 LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO TERZO. Del lavoro autonomo - CAPO SECONDO. Delle professioni intellettuali

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

<sup>8</sup> Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18 )

Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.



3. In ogni caso l'iscritto deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, la misura del compenso mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso percepito dall'attività svolta sia adeguato all'importanza dell'opera prestata e che quest'ultima corrisponda all'interesse del fruitore della prestazione.

#### **ART. 21 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE**

1. L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.

### **SEZIONE IV - RELAZIONI**

#### **ART. 22 - RAPPORTI TRA COLLEGHI**

1. Lealtà e correttezza sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

### **ART. 23 - RISPETTO DEI COLLEGHI**

1. L'iscritto all'Albo deve astenersi da atteggiamenti denigratori nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
2. Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale

### **ART. 24 - PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE**

1. I professionisti che prestano la propria opera al medesimo cliente devono stabilire tra loro rapporti di corretta collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere.

### **ART. 25 - CONCORRENZA LEALE**

1. L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l'utilizzo della propria carica elettiva, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

## **ART. 26 - RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGI** <sup>9</sup>

1. L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti.

## **ART. 27 - SUBENTRO AD UN COLLEGA**

1. L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dopo la definitiva liquidazione degli onorari dovuti al collega sostituito; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e, nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
2. L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. L'iscritto deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
4. In caso di decesso di un collega il professionista chiamato a sostituirlo deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

---

<sup>9</sup> Codice Penale - Articolo 622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

## **ART. 28 - COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE**

1. L'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, per garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro della categoria.
2. Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.
3. L'iscritto deve porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti.
4. L'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.
5. L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
6. L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

## **ART. 29 - SVOLGIMENTO DEL MANDATO**

1. L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve adempiere alla sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'interesse della collettività e degli iscritti che rappresenta.
2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

3. Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di privilegio o di concorrenza sleale a livello professionale. Si astiene dall'accettare incarichi professionali in conflitto con la propria carica ordinistica.

### ART. 30 - INCOMPATIBILITÀ <sup>10</sup>

1. Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dallo specifico ruolo che si andrebbe a ricoprire.
2. Con l'accettazione della carica ordinistica l'iscritto assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato ed, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l'autonomia e l'obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.

---

<sup>10</sup> Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6-4-2013 )

Art. 6 – Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

3. Il socio professionista non può partecipare a più società professionali. Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
4. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
5. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
6. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

#### **ART. 31 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI**

1. L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti al reciproco rispetto e all'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.

2. L'iscritto non deve avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

#### **ART. 32 - RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI**

1. L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria autonomia e dignità professionale.
2. L'iscritto all'Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
3. L'iscritto all'Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

#### **ART. 33 - RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI**

1. L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve garantire, nello svolgimento della attività, il corretto esercizio delle competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi. E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

## **ART. 34 - RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI**

1. L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.
2. L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da altri professionisti.

## **ART. 35 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA <sup>11</sup>**

1. E' consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli e qualifiche professionali possedute, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

---

<sup>11</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145



## ART. 36 - FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE <sup>12</sup>

1. L'iscritto deve provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.
2. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

### SEZIONE V – REGIME SANZIONATORIO

## ART. 37 - APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le presenti norme deontologiche definiscono gli “*abusi*” e le “*mancanze nell'esercizio della professione*” ed individuano i “*fatti lesivi della dignità o del decoro professionale*” richiamati all'art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.
2. La loro inosservanza comporta l'irrogazione, ai sensi del medesimo art. 37, delle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento Professionale.

---

<sup>12</sup> Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (GU n.5 del 8-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 4)

2 - sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2 - septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.

### **ART. 38 - POTESTA' DISCIPLINARE**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevanti.

### **ART. 39 - VOLONTARIETA' DELL'AZIONE**

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

### **ART. 40 - OBBLIGO DI VIGILANZA**

1. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine.
2. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

## SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 41 - VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 1 luglio 2013, salvo per gli articoli 9 e 13 che entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente
2. Con l'entrata in vigore del presente codice vengono abrogati tutti i regolamenti e codici deontologici precedentemente adottati.

<b>Il Coordinatore del Dipartimento Ordinamento e Deontologia Professionale</b>	<b>Il Presidente</b>
<i>f.to Giancarlo Quaglia, dottore forestale</i>	<i>f.to Andrea Sisti, dottore agronomo</i>